

COMUNE DI GASPERINA

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.03.2014 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000

Atto n. 9

Del 07/04/2015

OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA MODALITÀ SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL T.U. 267/2000.

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di aprile alle ore 12,00 nella Sede Comunale,

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il Comune di Gasperina, con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 17 Dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- che con D.P.R. del 19.03.2014 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il predetto decreto è stato ritualmente notificato in data 14 aprile 2014;
- che l'Organo si è insediato in data 16 Aprile 2014;
- che l'articolo 254, comma 1 del citato Testo Unico prevede che "l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione;
- che con nota n. prot. 12 del 11 settembre 2014 veniva richiesta proroga della presentazione del piano di rilevazione della massa passiva del Comune di Gasperina;
- che con nota prot. n.101799 del 8/10/2014 il Ministero dell'Interno Direzione Centrale della Finanza Locale concedeva la proroga dei suddetti termini di ulteriori mesi sei;
- che l'articolo 258 del citato Testo Unico disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 1 prevede che "l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione";

CONSIDERATI

- la deliberazione n. 13/SEZAUT/2012FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che "...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";



- una precedente deliberazione della stessa Sezione Autonomie (deliberazione n. 14/SEZAUT/2009/IADC) sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007 – 2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che “...*la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. ...E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale la procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ...*”;

CONSIDERATO


- che questo Organo ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del Testo Unico, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;

FATTO PRESENTE

- che all'importo della massa passiva ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri di liquidazione (possibili collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità e postali, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, compenso al componente OSL di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi) che si possono prudenzialmente quantificare complessivamente in **Euro 80.000,00**.

DARE ATTO

- che al momento l'importo complessivo di tutti i debiti ad oggi censiti è pari ad **Euro 2.870.210,65**, di cui **Euro 493.801,67** relativo a debiti di bilancio, **Euro 1.046.662,65** relativo a debiti fuori bilancio riconosciuti dall'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 17/12/2013, **Euro 401.520,85** da riconoscere, **Euro 106.085,37** relativi a posizioni sospese in attesa di definizione di procedure giudiziarie, **Euro 476.654,61** posizioni per cui è stata avviata procedura di esclusione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, **Euro 345.485,50** relativo a partite debitorie, in istruttoria, trasmessi dai Responsabili degli Uffici, dando atto che gli importi indicati potrebbero essere oggetto di variazione in aumento o in diminuzione a seguito di ulteriori elementi istruttori;
- che l'articolo 258, comma 3, prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;
- che il fondo cassa di competenza di questo OSL rideterminato alla data del 31/12/2012 è pari ad **Euro 94.856,06** ;
- che i residui attivi trasmessi all'OSL, allegati al rendiconto esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14/10/2013, ammontano a complessivi **Euro 889.803,36**;
- che al momento la velocità di riscossione dei residui attivi risulta essere esigua, circostanza che consente obiettivamente di avanzare perplessità in merito ad un effettivo integrale realizzo, oltre che evidenziare le conseguenti tempistiche di liquidazione, che potrebbero rendersi del tutto irragionevole;
- che, ai sensi dell'articolo 255 del Testo Unico, la massa attiva della liquidazione è costituita, tra l'altro, dai proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile che l'Organo rileva anche direttamente e che in caso di dissesto sono di stretta pertinenza della liquidazione ed in nessun caso possono essere distolti dal finanziamento della massa passiva
- che la eventuale alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire obiettivamente una risorsa sufficiente per contribuire al soddisfacimento dei creditori, sia in termini di *quantum* che in riferimento alla tempistica;



- che al fine di garantire la *par condicio creditorum* è necessario che l'Ente si impegni a mettere a disposizione le risorse necessarie per soddisfare tutti i debiti;
- che allo stato attuale si può procedere all'adozione della procedura semplificata per l'importo presunto di **Euro 2.870.210,65** per come sopra specificato oltre agli oneri della gestione commissariale quantificabili in **Euro 80.000,00**;
- che la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo, di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- che la procedura semplificata prevede necessariamente, entro 30 giorni dalla data odierna, che la Giunta deliberi l'adesione dell'Ente locale e si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla copertura di almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo per intero dei debiti privilegiati;
- in caso di non adesione alla procedura semplificata da parte della Giunta comunale, questo Organo dovrà procedere con la procedura ordinaria, prevista dall'articolo 256 del Testo Unico, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione ed il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata; la parte non coperta cadrà inevitabilmente sull'Ente e, come indicato nella apposita modulistica ministeriale, dovrà essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

RITENUTO

- che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questo Organo deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e nel contempo garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;

VISTO

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;

DELIBERA

per i motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati:

- di proporre alla Giunta Comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- di richiedere all'Amministrazione comunale il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata da adottare entro 30 giorni dalla data della presente;



- di riservarsi di precisare tempestivamente gli importi oggetto di variazione, in aumento o in diminuzione, a seguito di ulteriori elementi istruttori;
- di notificare il presente provvedimento al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale.

La stessa sarà inoltre trasmessa:

- al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale;
- al Prefetto di Catanzaro;
- al Revisore dei Conti.

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva e disporre la pubblicazione della presente sull'albo on line dell'Ente.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
D.ssa Gabriella Capalbo